

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 62 quater che ha previsto un'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione;

VISTO il Decreto legislativo 12 gennaio 2016, n.6 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata recepita la Direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati;

VISTO il Decreto Ministeriale 29 dicembre 2014, recante disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina;

VISTO il provvedimento direttoriale n. 47885/RU del 16 marzo 2018, con il quale, in attuazione di quanto previsto dal comma 5 bis del citato articolo 62 quater, sono stabiliti per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti liquidi da inalazione;

CONSIDERATO che risultano commercializzati, in taluni esercizi autorizzati alla vendita dei liquidi da inalazione, anche prodotti sotto forma di foglie, infiorescenze oli, resine, ed altri prodotti con presenza di sostanze derivate dalla canapa sativa;

VISTO il D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 che detta la disciplina in materia di sostanze stupefacenti;

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773, e in particolare l'art. 100 che prevede la possibilità da parte del Questore di sospendere la licenza degli esercizi, anche di vicinato, nei casi ivi previsti;

VISTA la legge 2 dicembre 2016, n. 242 recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa e in particolare l'art. 2 che prevede tassativamente i prodotti derivati nei quali può essere utilizzata la canapa coltivata;

CONSIDERATO che foglie, infiorescenze, oli e resine, venduti da soli o in forma composta, non sono specificamente compresi tra i prodotti nei quali è consentito l'utilizzo di derivati della canapa;

DIREZIONE GENERALE

VISTO il parere del Consiglio Superiore di Sanità del 10 aprile 2018, emesso su richiesta del Segretariato Generale del Ministero della Salute, con il quale è stato ritenuto che la pericolosità dei prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa, qualunque sia il contenuto percentuale di delta-tetracannabinolo, non può essere esclusa e che pertanto raccomanda l'adozione di misure atte a non consentire la libera vendita di tali prodotti;

VISTA la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 30475 del 10 luglio 2019 con la quale è stato ribadito che *“la cessione, la vendita e, in generale, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione dei cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309/1990, anche a fronte di un THC inferiore ai valori indicati dall’art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242 del 2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività”*;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo e in particolare, l'art. 105 che prevede la possibilità, per le Autorità competenti, di adottare le misure necessarie per limitare o impedire l'immissione sul mercato di prodotti che si rivelano pericolosi per la salute e la sicurezza del consumatore;

RITENUTO pertanto che la commercializzazione di tali prodotti non può essere consentita negli esercizi la cui operatività è sottoposta ad autorizzazione da parte dell'Agenzia;

RITENUTO che, a tal fine, vada integrato il citato provvedimento direttoriale prot. n. 47885/RU del 16 marzo 2018, prevedendo tra i requisiti l'impegno del soggetto richiedente l'autorizzazione a non detenere e vendere, all'interno dell'esercizio commerciale, foglie, inflorescenze, oli, resine o altri prodotti contenenti sostanze derivate dalla canapa sativa;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

I legali rappresentanti degli esercizi di vicinato, delle farmacie e delle parafarmacie che esercitano o intendono esercitare l'attività di vendita al pubblico dei prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide, con o senza nicotina, sono tenuti a presentare un'autocertificazione, resa ai sensi della legge n. 445/2000, contenente anche l'impegno a non vendere foglie, inflorescenze, oli, resine o altri prodotti contenenti sostanze derivate dalla canapa sativa o comunque a vendere derivati privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività. Tale dichiarazione, da rendersi sulla base dell'allegato modello, è requisito necessario per il rilascio, il mantenimento e il rinnovo dell'autorizzazione alla vendita dei prodotti liquidi da inalazione. Nel caso di autorizzazioni già rilasciate, la dichiarazione è resa entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.



DIREZIONE GENERALE

ARTICOLO 2

Le Direzioni Interregionali, Regionali e Interprovinciale assicureranno i controlli necessari a verificare il rispetto dell'impegno di cui all'articolo 1, e adotteranno ogni eventuale provvedimento, ivi inclusa la revoca delle autorizzazioni concesse e l'informativa alla Questura competente per l'eventuale applicazione della sospensione della licenza.

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna